



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data - 5 FEB 2012      Protocollo N° 2361      Class. 000.01.1      Prat.      Fasc.      Allegati N°

Oggetto: D.Lgs. 03 aprile 2006 n° 152 - *Autorizzazione integrata ambientale.*  
*Ditta EXECO Srl*  
*Trasmissione Decreto Segretario Regionale per l'Ambiente n° 97 del 30.12.2011.*

Spett.le  
**EXECO Srl**  
**Via Meucci, 2 A**  
**35037 - TEOLO (PD)**

Al Comune di Teolo  
**Via Euganea Treponti, 34**  
**35037 - TEOLO (PD)**

Alla Provincia di Padova  
**Piazza Antenore, 3**  
**35121 - PADOVA**

All'ARPAV  
**Dipartimento Provinciale di Padova**  
**Via Ospedale, 22**  
**35121 - PADOVA**

All'Osservatorio Regionale sui Rifiuti  
**Via Santa Barbara, 5 A**  
**31100 - TREVISO**

Si trasmette in allegato, per quanto di competenza, copia del Decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n° 97 del 30.12.2011 in oggetto.

Distinti saluti.

**UNITÀ COMPLESSA  
TUTELA ATMOSFERA**  
Il Dirigente Regionale  
- Ing. Roberto Morandi -


UNITÀ COMPLESSA TUTELA ATMOSFERA  
Funzionario  
Ing. Ubaldino De Bei

Segreteria Regionale per l'Ambiente  
**Direzione Tutela Ambiente - U.C. Tutela Atmosfera**  
Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel 041/2792443 - fax 041/2792422  
e-mail: [atmosfera@regione.veneto.it](mailto:atmosfera@regione.veneto.it) - <http://www.regione.veneto.it>



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



DECRETO N. 97 DEL 30 dicembre 2011

OGGETTO: Ditta EXECO S.r.l. con sede legale e ubicazione impianto in via Meucci, 2/A - 35037 - Teolo (PD). Impianto di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Autorizzazione integrata ambientale - Punto 5.1. dell'Allegato I al D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (ora punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.). Deliberazioni della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007, n.1450 del 22 maggio 2007 e n. 2493 del 7 agosto 2007.

## IL SEGRETARIO REGIONALE PER L'AMBIENTE

- (1) VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- (2) VISTO il D. Lgs. n. 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", conCERNente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- (3) VISTO il D. Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005, recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto D. Lgs. n. 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'Allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;
- (4) VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- (5) VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 - Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs. n. 59/2005";
- (6) ~~CONSIDERATO~~ che la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 ha stabilito che per le attività di cui all'Allegato I del succitato D. Lgs. n. 59/2005, non contemplate dal DM del 31 gennaio 2005, la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale doveva essere corredata solo dalle informazioni generali, punti A1, A2, A3, A6, A8 e A9 della scheda A della modulistica di cui all'Allegato C1 della deliberazione stessa, allegando copia delle autorizzazioni settoriali in essere. Per tali attività è rilasciata un'autorizzazione ambientale provvisoria, ricognitiva delle autorizzazioni settoriali in essere;
- (7) VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 22 maggio 2007, recante "Chiarimenti e integrazioni in ordine alla deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007";
- (8) VISTO il D.M. del 29 gennaio 2007 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'Allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59" pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U.R.I. n. 130 del 7 giugno 2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 5.1 - 5.2 - 5.3 dell'Allegato I del D. Lgs. n. 59/2005;

- (9) VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante “D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007”;
- (10) CONSIDERATO che con le deliberazioni della Giunta Regionale sopra citate è stato stabilito di procedere al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale con carattere provvisorio per tutte le tipologie impiantistiche per le quali le linee guida nazionali non siano state approvate o siano comunque state pubblicate successivamente alla data di adozione della deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007;
- (11) CONSIDERATO che fino all’approvazione delle linee guida nazionali per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, l’Autorizzazione Integrata Ambientale si risolve in un provvedimento amministrativo con carattere provvisorio e di natura puramente ricognitiva;
- (12) CONSIDERATO che la DGRV n. 2493 del 7 agosto 2007 ha definito i termini ultimi per il deposito, presso l’autorità competente, dell’intera documentazione necessaria all’Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva per gli impianti non considerati dal D.M. 31 gennaio 2005, così distinti:
1. il 31 gennaio 2008 per gli impianti le cui linee guida nazionali sono già state pubblicate, pur successivamente alla citata DGRV n. 668/2007;
  2. 6 mesi dalla data della relativa pubblicazione delle linee guida nazionali per i restanti impianti;
- (13) VISTA la L.R. n. 26 del 16 agosto 2007 recante “Modifiche alla L.R. 16 aprile 1985, n. 33, “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni, ai fini dell’attuazione del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;
- (14) VISTO il Decreto-legge n. 180 del 30 ottobre 2007, recante “Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie” come modificato dalla Legge di conversione 19 dicembre 2007, n. 243;
- (15) VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla Prevenzione e la Riduzione Integrate dell’Inquinamento (IPPC), che abroga e sostituisce anche la Direttiva 96/61/CE;
- (16) VISTO il D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, con il quale è stata recepita la Direttiva 2008/1/CE, ed abrogato, tra l’altro, il D. Lgs. n. 59/2005;
- (17) CONSIDERATO tuttavia che l’articolo 35, comma 2-ter del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010, dispone che “Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’Avvio del Procedimento”;
- (18) CONSIDERATO l’Allegato II del D. Lgs. n. 59/2005 (ora Allegato IX alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010) recante “Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale”;
- (19) VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1667 del 22 giugno 2010, recante “Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; Regolamento CE n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti; D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”. Avvio dei rifiuti ad operazioni di smaltimento o recupero.”;
- (20) PRESO ATTO che la Ditta Ecoidea S.r.l. ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 59/2005 in data 29 giugno 2007, per il punto 5.1 dell’Allegato I del D. Lgs. n. 59/2005 (ora punto 5.1 dell’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i), e che la Struttura regionale competente ne ha riscontrato la conformità ai sensi del punto 5 della

DGRV n. 668/2007;

- (21) **CONSIDERATO** che con precedente decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 120 del 13 settembre 2007 è stata rilasciata alla Ditta Ecoidea S.r.l., sulla base della succitata istanza, l'Autorizzazione Integrata Ambientale "provvisoria" relativa all'impianto di cui trattasi per l'attività prevista dal D. Lgs. n. 59/05 all'Allegato I, individuata al punto 5.1 (ora punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);
- (22) **CONSIDERATO** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale "provvisoria" rilasciata con il succitato decreto n. 120 del 13 settembre 2007, come modificato dai DSRAT n. n.66 del 25 giugno 2008 (con cui è stata volturata la titolarità del DSR n. 120/2007 a favore della Ditta Bridge S.r.l. con sede legale in via Meucci, 2/A – 35037 Teolo (PD)) e n. 100 del 25 novembre 2008 (con cui è stata modificata la ragione sociale a favore della società denominata Execo S.r.l., con la medesima sede legale), ed in seguito prorogato con DSRAT n. 156 del 30 dicembre 2008, n. 130 del 30 dicembre 2009 e n. 79 del 22 dicembre 2010, ha validità fino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e comunque non oltre il 31 dicembre 2011;
- (23) **PRESO ATTO** che i decreti di AIA provvisoria sono ricognitivi dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla Provincia di Padova con provvedimento n. 4974/EC/2005 "Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di prima categoria per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi ubicato in via Meucci - Teolo (PD). Decisione della Comunità Europea n. 2000/532, come modificata dalla decisione n. 2001/118, 2001/119, 2001/573 e s.m.i.. Parte prima: Rifiuti D. Lgs. 22/97 art. 28 -- Parte seconda: Emissioni DPR n. 203 24/5/88 Sostituzione provv. prov.le n. 4973/EC/2005";
- (24) **RILEVATO** che, in considerazione delle evoluzioni normative intervenute, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate presso l'impianto sono riconducibili a quelle individuate ai punti D14-D15 e R12-R13 rispettivamente agli Allegati B e C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; si rileva inoltre che all'interno dell'impianto vengono condotte anche operazioni di miscelazione di rifiuti "in deroga" a quanto stabilito dall'art. 187 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- (25) **VISTO** l'avvio del procedimento, comunicato alla Ditta ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 59/2005 (ora art. 29-quater, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010) con nota n. 214317 del 22 aprile 2008;
- (26) **PRESO ATTO** che la Ditta ha provveduto in data 27 aprile 2008 alla pubblicazione su idoneo quotidiano dell'annuncio di cui all'art. 5, comma 7, del D. Lgs. n. 59/2005 (ora art. 29-quater, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010) dandone riscontro agli uffici con apposita comunicazione in data 28 aprile 2008;
- (27) **PRESO ATTO** che a seguito della pubblicazione di cui al punto precedente, non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati nei termini fissati dall'art. 5, comma 8, del D. Lgs. n. 59/2005 (ora art. 29-quater, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010);
- (28) **VISTO** il verbale della riunione tecnica istruttoria effettuata in data 2 marzo 2011, ai quali sono stati invitati a partecipare Provincia di Padova, Comune di Teolo (PD), ARPAV – Dipartimento Provinciale di Padova, e Ditta, così come trasmesso con nota n. 129208 del 15 marzo 2011;
- (29) **PRESO ATTO** che durante l'incontro è emersa la necessità che la Ditta rivisiti le operazioni associate ai singoli codici CER di rifiuti autorizzati, anche al fine di verificare l'adeguamento dell'impianto alle Migliori Tecnologie Disponibili (MTD) di settore;
- (30) **CONSIDERATO** che sulla base di quanto convenuto in sede di riunione tecnica istruttoria, è stato chiesto alla Ditta di presentare ad integrazione della documentazione già trasmessa unitamente alla domanda di AIA:
1. Una specifica relazione tecnica, con i contenuti di cui all'art. n. 39 del PTA, debitamente firmata da un tecnico abilitato;

2. Una o più planimetrie – di dimensioni appropriate – relative al lay-out impiantistico, firmata da un tecnico abilitato, corredata di opportuna legenda in cui con colori differenti vengano diversificate le varie aree operative, le aree di stoccaggio – con l'individuazione delle tipologie di rifiuti ivi stoccati, le eventuali sigle dei serbatoi, i punti di emissione, le reti fognarie, i sistemi di trattamento acque e gli scarichi idrici;
3. La scheda D3 della modulistica AIA da cui si evinca un puntuale riscontro tra le fasi rilevanti dell'impianto – con particolare riferimento alle operazioni di miscelazione – con le opportune linee guida nazionali di settore;
4. La tabella dei codici CER di rifiuti autorizzati in ingresso con la puntuale descrizione delle operazioni condotte, ed autorizzate, su ogni singolo codice CER; individuazione degli eventuali codici CER di rifiuti da stralciare dall'autorizzazione in essere;
5. Una nota tecnica che evidenzi le modifiche richieste dalla ditta rispetto all'autorizzazione vigente.

<sup>(31)</sup> VISTA la documentazione trasmessa con nota del 31 marzo 2011 con cui la Ditta ha riscontrato le richieste di integrazioni su elencate;

<sup>(32)</sup> VISTO il sopralluogo tecnico preliminare effettuato in data 4 maggio 2011 a cui sono stati invitati a partecipare i medesimi Enti invitati alla succitata riunione del 2 marzo 2011;

<sup>(33)</sup> PRESO ATTO che durante il succitato sopralluogo non sono emersi particolari criticità relativamente alla gestione dell'impianto di cui trattasi;

<sup>(34)</sup> VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) inviato dalla Ditta, come richiesto dai competenti Uffici regionali a seguito del succitato sopralluogo preliminare, con nota in data 5 maggio 2011, con cui la Ditta ha aggiornato l'elenco dei codici CER e delle operazioni ad esse associate;

<sup>(35)</sup> VISTO il verbale della riunione tecnica istruttoria effettuata in data 22 novembre 2011, ai quali sono stati invitati a partecipare Provincia di Padova, Comune di Teolo, ARPAV – Dipartimento Provinciale di Padova, e Ditta, così come trasmesso con nota n. 565161 del 2 dicembre 2011;

<sup>(36)</sup> CONSIDERATO che sulla base di quanto convenuto in sede di riunione tecnica istruttoria, è stato chiesto alla Ditta di ripresentare, entro 10 giorni dalla data di effettuazione della medesima:

1. Elenco dei codici CER autorizzati, eliminando quelli non autorizzati con provvedimento provinciale n. 4974/EC/2005; tale elenco dovrà contenere le operazioni associate ad ogni singolo codice CER ad eccezione dell'operazione di miscelazione che verrà descritta da opportune tabelle.
2. Tabelle contenenti i codici CER che la Ditta intende miscelare, distinte sulla base del destino finale della miscelazione; tali tabelle, che dovranno integrare l'elenco dei codici CER di cui al punto precedente, dovranno descrivere i criteri di miscelabilità dei rifiuti in esse contenuti, che dovranno ad ogni modo superare la prova di compatibilità prima di essere ammessi all'operazione di miscelazione.
3. Nuovo PMC aggiornato con le modifiche di cui ai punti precedenti.

<sup>(37)</sup> VISTA la documentazione trasmessa con nota del 12 dicembre 2011 con cui la Ditta ha riscontrato le richieste di integrazioni su elencate;

<sup>(38)</sup> VISTA la comunicazione ARPAV DAP Padova n. 147730 del 29 dicembre 2011 con la quale ha espresso parere favorevole al PMC rev. 5 del 30 novembre 2011 (ad esclusione degli allegati 1-2 sui quali non viene espresso alcun parere), presentato dalla Ditta con nota del 12 dicembre 2011, fatte salve alcune precisazioni e modifiche di seguito riportate:

1. Tabella I.1.1: la trasmissione semestrale dei quantitativi di rifiuti in ingresso/uscita avviene tramite l'applicativo web O.R.So messo a disposizione dal Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti ARPAV.

2. Tabella 1.1.2: le analisi dei rifiuti in ingresso sono acquisite dai produttori. I parametri da verificare da parte di Execo S.r.l., verranno scelti in base a quanto dichiarato nella scheda di caratterizzazione. La frequenza delle analisi deve essere BIENNALE ma anche *ogni qualvolta vi siano modifiche del processo produttivo o cambi il produttore del rifiuto*. I rapporti di prova dovranno essere tenuti in Azienda a disposizione delle Autorità di controllo per almeno 5 anni.
3. Tabella 1.1.3: la Ditta dovrà redigere il "Reporting" solo delle quantità dei rifiuti prodotti, la fonte del dato è il registro di C\S. Al fine di garantire una migliore tracciabilità dei rifiuti, dovrà essere compilata separatamente una tabella (1.1.3b) per i miscugli di rifiuti: per ogni miscela vi sarà una riga dove riportare la quantità prodotta dall'impianto Execo S.r.l. ed una riga dove inserire il pacchetto analitico necessario alla caratterizzazione (nel report verranno indicati solo i parametri richiesti dall'impianto di destinazione sottoforma di elenco mentre i rapporti di prova analitici devono essere tenuti in azienda). La "Frequenza dell'autocontrollo", ossia delle analisi, deve essere almeno annuale e comunque ogniqualvolta cambi la tipologia di miscela (quantità e tipologia di codici CER in ingresso).
4. Tabella 1.1.4: per ogni tipologia rifiuto prodotto che non sia una miscela, specificare il quadro analitico o le analisi merceologiche previste in funzione dell'impianto di destinazione finale, riportando l'elenco dei parametri nella casella "Modalità di controllo e analisi". La "Frequenza dell'autocontrollo" deve essere *annuale ed ogniqualvolta cambi la tipologia di miscela* (quantità e tipologia di codici CER in ingresso). Il "Reporting" non è necessario in quanto i rapporti di prova devono essere tenuti in azienda a disposizione dell'autorità competente per almeno 5 anni.
5. Tabella 1.7.1: il "Reporting" dei quantitativi di acqua recapitata in S2 (piazzale e acque meteoriche nella linea acque bianche) può essere dato con frequenza annuale e non semestrale.
6. Tabella 1.7.2: ci si riferisce allo scarico denominato S2 (punto di emissione delle acque da piazzale e acque meteoriche nella linea acque bianche). La frequenza delle analisi sugli inquinanti è annuale ed i risultati dei rapporti di prova devono essere comunicati tramite report (come già previsto in tabella).

<sup>(39)</sup> VISTO

il parere della CTRA n. 3759 del 15 dicembre 2011 con cui sono state approvate le Linee Guida relativamente all'operazione di miscelazione di cui all'art. 187 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

<sup>(40)</sup> RITENUTO

che, sulla base di quanto stabilito dal succitato parere n. 3759 del 15 dicembre 2011, la Ditta - entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento - presenti quanto di seguito riportato:

1. Apposita relazione tecnica – relativamente alla miscelazione "in deroga" – contenente le seguenti informazioni:
  - a. Il conseguimento degli effettivi e dimostrati miglioramenti nella sicurezza del processo complessivo di smaltimento o recupero, nel rispetto dell'art. 177, comma 4, ed il non accresciuto impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana.
  - b. Le attrezzature, gli impianti e le modalità operative, anche in attuazione delle BAT.
  - c. I tipi di miscelazione da effettuarsi ed i CER interessati. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le informazioni devono consentire anche il rispetto dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 1013/2006 e s.m.i.
  - d. La descrizione dettagliata dell'organizzazione dei processi per ogni singola partita di rifiuti avviati alla miscelazione, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione.
  - e. Le prove di miscelabilità da effettuarsi e con la relativa durata.

- f. Il codice attribuito alla miscela finale, che dovrà riferirsi ad un rifiuto con codice 19 pericoloso – eccetto che per gli oli, nonché la corretta indicazione delle caratteristiche di pericolosità associate.
2. Apposita relazione tecnica – relativamente alla miscelazione non “in deroga” – contenente le seguenti informazioni:
    - a. I tipi di miscelazione da effettuarsi ed i CER interessati. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le informazioni devono consentire anche il rispetto dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 1013/2006 e s.m.i.
    - b. Il codice attribuito alla miscela finale, che dovrà riferirsi ad un rifiuto con codice 19 – eccetto che per gli oli, nonché la corretta indicazione delle caratteristiche di pericolosità associate.
    - c. Un Piano di Gestione Operativa che descriva attrezzature, impianti e modalità operative che si intendono utilizzare in funzione dei tipi di miscelazione di cui alla precedente lettera a).
    - d. Descrizione dei possibili processi produttivi e/o delle tipologie impiantistiche di recupero/smaltimento cui sarà destinata la miscela.

- <sup>(41)</sup> VISTA la circolare a firma congiunta del Segretario all’Ambiente e Territorio e del Segretario Regionale alle Infrastrutture e Mobilità, pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 98 del 28 novembre 2008, recante disposizioni applicative in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), nonché la DGRV n. 1539 del 27 settembre 2011 di recepimento delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 128/10;
- <sup>(42)</sup> CONSIDERATO che l’istanza presentata dalla Ditta Execo S.r.l. è relativa ad un impianto esistente senza modifiche sostanziali e che pertanto ricade nella fattispecie di cui al paragrafo 2, lettera b della succitata circolare a firma congiunta dei Segretari all’Ambiente e Territorio ed alle Infrastrutture e Mobilità;
- <sup>(43)</sup> CONSIDERATO che la L.R. n. 26 del 16 agosto 2007 ha tra l’altro delegato alle Province le funzioni di verifica e controllo preventivo relative agli impianti di competenza regionale assoggettati alla disciplina di AIA;
- <sup>(44)</sup> PRESO ATTO che la Ditta in oggetto risulta essere CERTificata UNI EN ISO 14001:2004 con attestazione n. IT08/1164 rilasciata il 22 dicembre 2008 dall’istituto SGS con validità fino al 22 dicembre 2014;
- <sup>(45)</sup> VISTA l’esperienza maturata sino ad oggi dalle Province del Veneto in materia di controllo e verifica delle garanzie finanziarie prestate in riferimento alle autorizzazioni all’esercizio degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- <sup>(46)</sup> RITENUTO di confermare, alla luce di quanto sopra, che le garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento debbano essere prestate a favore della Provincia di Padova che, pertanto, è tenuta a verificarne la congruità;
- <sup>(47)</sup> VISTA la deliberazione n. 3826 del 9 dicembre 2008 con la quale la Giunta Regionale, in attesa di individuare specifici criteri volti a definire le modalità di calcolo delle tariffe, stabilisce il versamento – da parte di tutti i gestori di impianti che hanno presentato istanza di AIA – della somma di Euro 2.500,00 quale anticipo della tariffa istruttoria;
- <sup>(48)</sup> VISTA la successiva DGR n. 1519 del 26 maggio 09 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le “Modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze assoggettate a procedura di AIA Regionale e Provinciale ai sensi del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”, fornendo altresì le specifiche modalità e tempistiche di versamento di detti oneri istruttori;
- <sup>(49)</sup> PRESO ATTO che la Ditta Execo S.r.l., in ottemperanza alla succitata DGR n. 1519/2009, ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori di cui sopra, come evidenziato dalla quietanza di pagamento trasmessa in data 22 dicembre 2009, e che è in corso la verifica degli importi versati da parte

degli Uffici competenti;

<sup>(50)</sup> VISTA

la deliberazione n. 242 del 9 febbraio 2010 con cui la Giunta Regionale ha fornito tra l'altro alcune indicazioni operative in merito alla predisposizione del PMC per gli impianti di cui la punto 5 dell'Allegato 1 al D. Lgs. n. 59/05 (ora punto 5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);

#### DECRETA

1. Alla Ditta Execo S.r.l. con sede legale in Comune di Teolo (PD), Via Meucci, 2/a, cod. fisc. e P. IVA n. 04278390283, è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto ubicato a Teolo (PD), Via Meucci, 2/a, e catastalmente censito al Foglio 1, mappale n. 44, particella n. 565, per l'attività individuata al punto 5.1 Allegato I del D. Lgs. n. 59/05 (ora D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Parte II, Allegato VIII, come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010).
2. Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 59/05 (ora art. 29-*quater*, comma 11 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010), la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
  - 2.1. Esercizio dell'impianto di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Meucci, 2/a, Teolo (PD), ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
  - 2.2. Emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 della Parte V del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
  - 2.3. Scarico di acque reflue industriali in fognatura.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 59/05 (ora art. 29-*octies* del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di cui trattasi ha validità sei anni, e pertanto fino al 31 dicembre 2017, in quanto la Ditta risulta essere certificata UNI EN ISO 14001:2004.
  - 3.1. Per l'eventuale rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale il gestore, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 del D. Lgs. n. 59/05 (ora art. 29-*octies* del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), dovrà presentare istanza, corredata di una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 59/05 (ora art. 29-*ter*, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), almeno sei mesi prima della scadenza della medesima autorizzazione.
  - 3.2. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione UNI EN ISO 14001:2004, la validità della presente Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di cinque anni a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento.
  - 3.3. La Ditta è tenuta a comunicare alla Regione Veneto ed alla Provincia di Padova l'avvenuto rinnovo della CERTificazione UNI EN ISO 14001:2004 attualmente in essere entro e non oltre 3 mesi dalla medesima scadenza; la Ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto ed alla Provincia di Padova di eventuali situazioni modificative di detta certificazione per l'assunzione delle conseguenti determinazioni.
4. La Ditta è tenuta a presentare alla Provincia di Padova - entro e non oltre **60 giorni** dalla data di emanazione del presente provvedimento, salvo proroga accordata dalla stessa Provincia su motivata istanza dell'interessato - le garanzie finanziarie adeguate ai contenuti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui trattasi. Le suddette garanzie dovranno essere prestate in conformità alla normativa regionale vigente in materia, a favore dell'Amministrazione provinciale di Padova, la quale ne verificherà la congruità.
5. Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del quaranta per cento ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, come modificato dalla relativa legge di conversione 24 gennaio 2011, n. 1, in forza della certificazione in essere UNI EN-ISO 14001:2004. L'entità dell'importo delle garanzie finanziarie prestate è subordinata alla riconferma della validità della certificazione UNI EN-ISO 14001:2004. In caso di mancata riconferma, l'importo delle garanzie finanziarie dovrà essere adeguato entro i successivi 60 giorni.



6. La prestazione delle garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento va effettuata secondo una delle seguenti modalità:
  - 6.1. Fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di credito.
  - 6.2. Polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del "ramo cauzioni", ai sensi del Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il "ramo cauzioni" o il "ramo crediti". Sono esclusi altri soggetti, diversi da quelli di cui ai punti sopra riportati, ivi compresi gli intermediari finanziari e le società di intermediazione finanziaria; in ogni caso, sono ammesse alla presentazione di polizze fideiussorie assicurative le Società di assicurazione autorizzate a costituire cauzioni a garanzia verso lo Stato ed altri Enti pubblici ai sensi della Legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche e integrazioni. Le polizze fideiussorie, tra l'altro, dovranno prevedere che lo svincolo avvenga su esplicita richiesta dell'ente garantito.
7. La Ditta è tenuta a stipulare inoltre una polizza RC inquinamento come previsto dalla normativa regionale vigente in materia. La Ditta è tenuta, altresì, a presentare alla Provincia di Padova l'attestazione di avvenuto rinnovo entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa.
8. La Ditta è autorizzata a gestire presso l'impianto oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti di cui all'**Allegato A** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
9. Le attività, con riferimento agli Allegati B e C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che potranno essere svolte dalla Ditta nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo punto **12**, sono le seguenti:
  - 9.1. Attività di stoccaggio (D15-R13) ed eventuale accorpamento (D14-R12) di carichi con il medesimo codice CER per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti, o ad una delle operazioni descritte ai successivi punti 9.2 e 9.3; i rifiuti sui quali si effettua il mero stoccaggio ovvero si effettua l'accorpamento di rifiuti con il medesimo codice CER, e medesima caratteristica di pericolo qualora il rifiuto sia pericoloso, mantengono il codice CER di origine;
  - 9.2. Operazioni di Raggruppamento/Ricondizionamento e scambio di rifiuti dei rifiuti (D13-D14-R12), in particolare:
    - 9.2.1. Sconfezionamento e riconfezionamento (D14-R12).
    - 9.2.2. Il rifiuto sconfezionato mantiene lo stesso codice CER e la stessa filiera prevista all'atto del carico (smaltimento o recupero); le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta, e vanno identificati con un codice CER appartenente al capitolo 19, tranne nei casi in cui debba essere individuato un codice CER specifico al fine di procedere al corretto invio a smaltimento o recupero.
    - 9.2.3. Ove nel corso delle operazioni di sconfezionamento derivino imballaggi costituiti da: bancali, fusti e cisternette, è possibile che tali oggetti siano ceduti a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali. Di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni utilizzato dalla Ditta e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli oggetti in questione.
    - 9.2.4. Per i rifiuti costituiti da solventi esausti o simili che presentino corpi di fondo è consentito condurre operazioni di decantazione ottenuta per semplice azione della gravità naturale anche entro recipienti quali fusti e/o cisternette etc.; dalle operazioni di decantazione si ricava, travasandola in diverso recipiente, una frazione surnatante chiarificata ed una frazione ricca di sedimento (R12-D13); l'eventuale miscelazione delle frazioni ottenute dalla decantazione gravitativa deve avvenire esclusivamente alle condizioni previste dal successivo punto 12.40.
  - 9.3. Miscelazione di rifiuti, anche derivanti dalle operazioni di cui al precedente punto 9.2, da effettuarsi secondo le prescrizioni di cui al successivo punto 12.40 e da destinare a successivi impianti di trattamento.
10. La Ditta è autorizzata a gestire le seguenti quantità di rifiuti:

- 10.1. Quantitativi massimi di rifiuti pericolosi e non pericolosi per un totale di 390 tonnellate (D15-R13).
- 10.2. Quantitativi massimi di rifiuti lavorati al giorno per un totale di 90 tonnellate/giorno.
11. La potenzialità annua dell'impianto, calcolata sulla base di 300 giornate lavorative, è pari a: 27.000 tonnellate/anno di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, recuperabili destinati alle operazioni di smaltimento e recupero.
12. L'impianto deve essere gestito conformemente a quanto previsto dagli artt. 177-178 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 12.1. L'attività dell'impianto dovrà essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi.
- 12.2. L'attività autorizzativa dovrà essere effettuata unicamente all'interno del capannone e nelle aree funzionali dell'impianto così come individuati nella planimetria: "LAY-OUT IMPIANTISTICO", di cui all'**Allegato B** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; in particolare dovranno essere tenuti distinti i settori destinati al conferimento dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di trattamento autorizzate da quelli destinati allo stoccaggio dei rifiuti trattati, ovvero dei rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15).
- 12.3. Copia della planimetria di cui al precedente punto, dovrà essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'impianto, a disposizione dei Soggetti preposti al controllo.
- 12.4. I piazzali e la pavimentazione interna devono essere tenuti costantemente puliti e mantenuti in buono stato.
- 12.5. Devono essere evitati sversamenti di sostanze inquinanti sul terreno, dovrà essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo del piazzale e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque.
- 12.6. Non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto.
- 12.7. In ogni sezione impiantistica, comprese quelle di stoccaggio, deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche.
- 12.8. Ogni sezione impiantistica deve essere sottoposta ad adeguata pulizia in modo tale da evitare il contatto tra sostanze chimiche incompatibili e il verificarsi di reazioni chimiche incontrollate.
- 12.9. Deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente in impianto mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata.
- 12.10. Tutte le operazioni di travaso e miscelazione di rifiuti contenenti sostanze volatili devono avvenire all'interno del reparto 2 indicato nella planimetria di cui all'**Allegato B** al presente decreto, dotato di sistema di captazione ed abbattimento delle emissioni in atmosfera, che deve essere costantemente mantenuto in aspirazione durante le suddette operazioni;
- 12.11. I rifiuti contenenti sostanze lesive per l'ozono stratosferico devono essere gestiti in modo da evitarne la dispersione nell'atmosfera.
- 12.12. I rifiuti contenenti amianto, devono essere gestiti evitando qualsiasi diffusione di fibre libere e nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 257/1992 s.m.i.. L'area dedicata a tale operazione deve essere, di volta in volta, evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente.

### Conferimento

- 12.13. I rifiuti in ingresso in impianto potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, la quale deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato, e che può essere costituita anche da certificazione analitica.

Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario.

L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

- 12.14. I rifiuti di cui al capitolo 20 dell'elenco dei codici CER di rifiuti potranno essere conferiti solo a seguito di accordi con i gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.
- 12.15. I rifiuti derivanti da processi metallurgici possono essere conferiti presso l'impianto solo previa verifica che non diano luogo, se posti a contatto con acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas quali Acetilene, Fosfina, Ammoniaca e Idrogeno. È fatto comunque obbligo di dotare l'impianto di idonee sostanze di estinzione non contenenti acqua.

### Stoccaggio

- 12.16. I rifiuti stoccati in fusti non possono essere posti su più di due livelli per piano, come previsto dalle BAT di settore di cui al punto D.1.1.1.1, lettera l) – “Tecniche da tenere presente nello stoccaggio di rifiuti contenuti in fusti e altre tipologie di contenitori” (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2007 – Serie Generale n. 130, pagg. 35-36).
- 12.17. Ogni singola partita di rifiuti presa in carico, non può essere tenuta in condizioni di deposito preliminare (D15) o di messa in riserva (R13) per periodi superiori ad anni uno.
- 12.18. I rifiuti allo stato fisico liquido dovranno essere stoccati solamente nelle aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti (reparti n. 1, 2, 3A e 3B della planimetria di cui all'**Allegato B** al presente decreto).
- 12.19. Le aree di stoccaggio, ivi compresi serbatoi e container, nonché le aree adibite alla lavorazione dei rifiuti devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione – con specifico riferimento alla planimetria di cui all'**Allegato B** al presente decreto – indicante le quantità, i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccate, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
- 12.20. Deve essere prevista la presenza di sostanza adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi nelle aree di stoccaggio; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti.
- 12.21. Deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree di stoccaggio, inclusi serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita. Se la capacità di contenimento o l'idoneità dei bacini di contenimento, delle pavimentazioni o dei serbatoi dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.
- 12.22. La Ditta dovrà disporre la regolare manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei misuratori di livello e degli allarmi acustico/visivi presenti nelle cisterne, nonché provvedere alla loro installazione qualora assenti e/o in avaria.
- 12.23. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'Autorità di Controllo; nelle aree destinate allo stoccaggio inoltre dovrà essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i fusti o i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna al centro, in specie ai fini

antincendio.

- 12.24. Non sono ammesse operazioni di trattamento, ivi compresa la selezione e cernita delle diverse componenti presenti nel rifiuto, sui rifiuti costituiti da RAEE; tali rifiuti possono essere sottoposti esclusivamente ad operazioni di mero stoccaggio (R13) e sconfezionamento/riconfezionamento (R12).
- 12.25. Non sono ammesse operazioni di trattamento sui rifiuti sanitari; tali rifiuti possono essere sottoposti esclusivamente ad operazioni di mero stoccaggio (D15-R13).
- 12.26. Per i rifiuti sanitari e/o ad essi equiparabili, devono essere rispettate le modalità gestionali stabilite dal DPR n. 254/2003 e s.m.i..
- 12.27. Non sono ammesse operazioni di trattamento sui rifiuti costituiti da amianto, o contenenti amianto; tali rifiuti possono essere sottoposti esclusivamente ad operazioni di mero stoccaggio (D15). Qualora, in casi eccezionali, l'imballo del rifiuto risulti essere danneggiato la Ditta è autorizzata alle operazioni di sconfezionamento/riconfezionamento (D14), al fine di effettuare il successivo trasferimento in condizioni di sicurezza.
- 12.28. Non sono ammesse operazioni di trattamento, ivi compresa la selezione e cernita delle diverse componenti presenti nel rifiuto, sui rifiuti costituiti da accumulatori e simili; tali rifiuti possono essere sottoposti esclusivamente ad operazioni di mero stoccaggio (R13) e sconfezionamento/riconfezionamento (R12).
- 12.29. Lo stoccaggio degli accumulatori e simili deve essere effettuato in appositi contenitori stagni atti a contenere eventuali sversamenti di liquidi, al fine del successivo invio al COBAT (per quanto riguarda le batterie di competenza del consorzio); le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dall'Allegato III al D. Lgs. n. 188/2008.
- 12.30. Le operazioni di stoccaggio delle apparecchiature contenenti PCB e PCT, devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 209.
- 12.31. Il rifiuto identificato dal codice CER 040101 (carniccio e frammenti di calce) può essere conferito nell'impianto solo se stabilizzato e non putrescibile. Per tale rifiuto è ammessa esclusivamente l'operazione di mero stoccaggio (D15).
- 12.32. I cassoni contenenti rifiuti che per loro natura, possono rilasciare liquidi debbono essere anche a tenuta ermetica; i cassoni vuoti ed in attesa di essere restituiti alle varie ditte, possono, se puliti, essere mantenuti scoperti.
- 12.33. Le operazioni di pesatura dei rifiuti devono avvenire sia in entrata che in uscita degli stessi per la destinazione finale. Tali rifiuti potranno sostare presso la bilancia e nell'area di preaccettazione, per il tempo strettamente necessario ad eventuali analisi – da eseguirsi istantaneamente – e al loro smistamento verso le aree di stoccaggio previste nella planimetria di cui all'**Allegato B** al presente decreto. In ogni caso a conclusione dell'ultimo turno giornaliero l'area di cui trattasi dovrà essere sgomberata dai rifiuti.
- 12.34. I rifiuti di cui al punto precedente dovranno essere comunque protetti dal dilavamento qualora il loro conferimento avvenga in giornate piovose. Dovranno inoltre essere contenuti in cassoni chiusi.
- 12.35. Lo stoccaggio funzionale al trasporto dei containers sulla zona nord, deve essere limitato alle 48 ore, e, solo previa comunicazione alla Provincia (da inviare almeno tre giorni lavorativi prima) e per motivate ragioni, lo stoccaggio potrà essere prolungato per un periodo massimo di sette giorni.
- 12.36. I containers di cui al punto precedente dovranno essere chiusi, i rifiuti in essi contenuti non dovranno essere rimossi, travasati in altri contenitori o comunque manomessi in alcun modo.
- 12.37. Il numero di cassoni presenti all'interno del capannone, nella zona individuata col n. 2, deve essere nel numero massimo di due.

#### Miscelazione

- 12.38. Con la finalità di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento, presso l'impianto sono ammesse procedure di gestione di miscelazione di rifiuti.
- 12.39. Le operazioni di miscelazione non "in deroga" a quanto stabilito dall'art. 187, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., devono avvenire con le seguenti modalità:

- 12.39.1. La miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti che presentano caratteristiche chimico-fisiche simili, in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi.
- 12.39.2. Il Tecnico Responsabile, soggetto definito dall'art. 11, comma 1, lettera a) del DM 406/98 – Regolamento Albo gestori, dovrà sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione.
- 12.39.3. Le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.
- 12.39.4. Dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto.
- 12.39.5. Ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata. Tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell'avvio al relativo impianto di smaltimento o recupero.
- 12.39.6. Le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. Possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati.
- 12.39.7. Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati a recupero deve essere effettuata solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo.
- 12.39.8. La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica.
- 12.39.9. I rifiuti aventi codice CER xx.xx.99 sono ammessi a miscelazione, solo se di tipologia ben definita in sede di istanza.
- 12.40. La miscelazione dei rifiuti "in deroga" a quanto prescritto dall'art. 187, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, deve avvenire inoltre secondo le seguenti ulteriori modalità:
- 12.40.1. Le operazioni di miscelazione devono avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità" sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il Tecnico Responsabile deve provvedere ad evidenziare l'esito positivo della verifica riportandolo sulle apposite schede di registrazione di cui al fac-simile in **Allegato C** al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; dette registrazioni dovranno essere datate, numerate in maniera univoca e progressiva e riferite alla specifica verifica di compatibilità effettuata sui rifiuti destinati ad essere miscelati; nello spazio annotazioni del registro di cui all'art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dovrà essere riportato il riferimento alla specifica verifica di compatibilità; ciascun'attestazione, numerata e datata progressivamente, dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni.
- 12.40.2. La codifica "CER" delle miscele "in deroga" di cui al presente punto, deve essere individuata dal capitolo 19 – ad eccezione degli oli – con caratteristiche di rifiuto "pericoloso".
- 12.40.3. Le caratteristiche di pericolosità della miscela sono date dalla sommatoria delle caratteristiche di pericolosità dei singoli rifiuti che la compongono.
13. La Ditta – entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento – dovrà presentare un'apposita relazione tecnica – relativamente alla miscelazione "in deroga" – contenente le seguenti informazioni:

- 13.1. Il conseguimento degli effettivi e dimostrati miglioramenti nella sicurezza del processo complessivo di smaltimento o recupero, nel rispetto dell'art. 177, comma 4, ed il non accresciuto impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana.
- 13.2. Le attrezzature, gli impianti e le modalità operative, anche in attuazione delle BAT.
- 13.3. I tipi di miscelazione da effettuarsi ed i CER interessati. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le informazioni devono consentire anche il rispetto dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 1013/2006 e s.m.i.
- 13.4. La descrizione dettagliata dell'organizzazione dei processi per ogni singola partita di rifiuti avviati alla miscelazione, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione.
- 13.5. Le prove di miscelabilità da effettuarsi e con la relativa durata.
- 13.6. Il codice attribuito alla miscela finale, che dovrà riferirsi ad un rifiuto con codice 19 pericoloso – eccetto che per gli oli, nonché la corretta indicazione delle caratteristiche di pericolosità associate.
14. La Ditta – entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento – dovrà presentare un'apposita relazione tecnica – relativamente alla miscelazione non “in deroga” – contenente le seguenti informazioni:
- 14.1. I tipi di miscelazione da effettuarsi ed i CER interessati. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, le informazioni devono consentire anche il rispetto dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 1013/2006 e s.m.i.
- 14.2. Il codice attribuito alla miscela finale, che dovrà riferirsi ad un rifiuto con codice 19 – eccetto che per gli oli, nonché la corretta indicazione delle caratteristiche di pericolosità associate.
- 14.3. Un Piano di Gestione Operativa che descriva attrezzature, impianti e modalità operative che si intendono utilizzare in funzione dei tipi di miscelazione di cui al precedente punto 14.1.
- 14.4. Descrizione dei possibili processi produttivi e/o delle tipologie impiantistiche di recupero/smaltimento cui sarà destinata la miscela.
15. La Ditta – entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento – dovrà presentare un nuovo elenco dei codici CER ammessi in impianto, con le operazioni ad essi associate, adeguando lo stesso alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
16. Ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D. Lgs. n. 59/05 (ora art. 29-*quater*, comma 11 alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), il presente provvedimento costituisce autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V Titolo I del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per i punti di emissione indicati nella planimetria “LAY-OUT IMPIANTISTICO”, di cui all'**Allegato B** al presente decreto, con i numeri C1 e C2, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 16.1. La Ditta deve rispettare i seguenti valori limite di emissione:

n° Camino	Parametro	Limite (g/h)
C1	SOV (classi II+III+IV+V)	1000
C2	SOV (classi II+III+IV+V)	1700

Per gli inquinanti non considerati nella presente tabella, fanno fede i limiti di emissione elencati nell'Allegato I, alla Parte V, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

- 16.2. L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti dall'autorizzazione.

- 16.3. Le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione; le stesse dovranno inoltre essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati su apposito quaderno di manutenzione.
- 16.4. Ogni camino dovrà essere conforme alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza ed alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia d'inquinante e posizione degli stessi); quest'ultimo dovrà essere inoltre dotato di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 s.m.i. (punto 3.5 Allegato VI alla Parte V).
- 16.5. La frequenza ed i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare ai punti di emissione autorizzati sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al successivo punto 16 del presente provvedimento, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo.
- 16.6. La Ditta dovrà provvedere alla verifica della saturazione dei carboni attivi (punti di emissione C1-C2) almeno ogni 6 mesi.
- 16.7. La Ditta dovrà sostituire completamente i carboni attivi (punti di emissione C1-C2) qualora la capacità di adsorbimento residua risulti inferiore al 16 %, e, comunque (indipendentemente dal livello di saturazione), ogni 2 anni.
- 16.8. Le misure di autocontrollo - per quanto riguarda i punti di emissione in atmosfera - devono essere effettuate secondo le seguenti condizioni:
- Le misurazioni dei valori di emissione devono essere effettuate durante il funzionamento dell'impianto nelle condizioni più gravose.
  - Per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nell'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. n. 152/2006.
  - Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.
- 16.9. I sistemi di captazione ed abbattimento emissioni, devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento, nel rispetto delle prescrizioni riportate in seguito:
- Le operazioni di manutenzione parziale e/o totale degli impianti di abbattimento dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
  - Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.
  - L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti dall'autorizzazione.
17. Ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D. Lgs. n. 59/05 (ora art. 29-*quater*, comma 11 alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), il presente provvedimento costituisce autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura.
- 17.1. Relativamente allo scarico di acque reflue industriali in fognatura la Ditta è tenuta all'osservanza delle prescrizioni dettate dal gestore della pubblica fognatura.
18. La Ditta deve operare secondo il Lay-Out impiantistico di cui alla planimetria riportata all'Allegato B al presente decreto; ogni modifica di tale elaborato dovrà essere preventivamente autorizzata dalla scrivente


Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del D. Lgs. n. 59/2005 (ora art. 29-*nonies* del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010).

19. Per quanto riguarda i controlli e i monitoraggi ambientali la Ditta dovrà attenersi al Programma di Monitoraggio e Controllo – Revisione 5 del 30 novembre 2011, protocollo regionale n. 582439 del 15 dicembre 2011, cui hanno dato parere positivo ARPAV-DAP Padova con nota n. 147730 del 29 dicembre 2011.
  - 19.1. La Ditta – entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento – dovrà modificare il PMC sulla base delle indicazioni fornite da ARPAV nel succitato parere n. 147730 del 29 dicembre 2011:
    - 19.1.1. Tabella 1.1.1: la trasmissione semestrale dei quantitativi di rifiuti in ingresso/uscita avviene tramite l'applicativo web O.R.So messo a disposizione dal Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti ARPAV.
    - 19.1.2. Tabella 1.1.2: le analisi dei rifiuti in ingresso sono acquisite dai produttori. I parametri da verificare da parte di Execo S.r.l., verranno scelti in base a quanto dichiarato nella scheda di caratterizzazione. La frequenza delle analisi deve essere BIENNALE ma anche *ogni qualvolta vi siano modifiche del processo produttivo o cambi il produttore del rifiuto*. I rapporti di prova dovranno essere tenuti in Azienda a disposizione delle Autorità di controllo per almeno 5 anni.
    - 19.1.3. Tabella 1.1.3: la Ditta dovrà redigere il “Reporting” solo delle quantità dei rifiuti prodotti, la fonte del dato è il registro di CAS. Al fine di garantire una migliore tracciabilità dei rifiuti, dovrà essere compilata separatamente una tabella (1.1.3b) per i miscugli di rifiuti: per ogni miscela vi sarà una riga dove riportare la quantità prodotta dall'impianto Execo S.r.l. ed una riga dove inserire il pacchetto analitico necessario alla caratterizzazione (nel report verranno indicati solo i parametri richiesti dall'impianto di destinazione sottoforma di elenco mentre i rapporti di prova analitici devono essere tenuti in azienda). La “Frequenza dell'autocontrollo”, ossia delle analisi, deve essere almeno annuale e comunque ogniqualvolta cambi la tipologia di miscela (quantità e tipologia di codici CER in ingresso).
    - 19.1.4. Tabella 1.1.4: per ogni tipologia rifiuto prodotto che non sia una miscela, specificare il quadro analitico o le analisi merceologiche previste in funzione dell'impianto di destinazione finale, riportando l'elenco dei parametri nella casella “Modalità di controllo e analisi”. La “Frequenza dell'autocontrollo” deve essere *annuale ed ogniqualvolta cambi la tipologia di miscela* (quantità e tipologia di codici CER in ingresso). Il “Reporting” non è necessario in quanto i rapporti di prova devono essere tenuti in azienda a disposizione dell'autorità competente per almeno 5 anni.
    - 19.1.5. Tabella 1.7.1: il “Reporting” dei quantitativi di acqua recapitata in S2 (piazze e acque meteoriche nella linea acque bianche) può essere dato con frequenza annuale e non semestrale.
    - 19.1.6. Tabella 1.7.2: ci si riferisce allo scarico denominato S2 (punto di emissione delle acque da piazze e acque meteoriche nella linea acque bianche). La frequenza delle analisi sugli inquinanti è annuale ed i risultati dei rapporti di prova devono essere comunicati tramite report (come già previsto in tabella).
  - 19.2. Sui referti di analisi dovranno essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di inizio dell'analisi, gli esiti relativi e dovranno essere firmati da un tecnico abilitato.
  - 19.3. Le Relazioni periodiche, previste nel PMC, dovranno essere inviate alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova, al Dipartimento ARPAV Provinciale di Padova, e al Comune di Teolo (PD);
  - 19.4. Dovranno essere specificate le modalità più opportune, concordate con il Comune di Teolo (PD), al fine di diffondere le Relazioni non tecniche ai soggetti interessati, con particolare riferimento agli abitanti delle zone limitrofe all'impianto, per fornire le informazioni di massima sullo stesso.
  - 19.5. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del controllore indipendente e del tecnico responsabile dell'impianto, dovrà essere comunicata alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova, all'ARPAV-DAP Padova, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
  - 19.6. Il gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova ed al Dipartimento ARPAV Provinciale di Padova ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC,



dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia di Padova e di ARPAV-DAP di Padova.

20. Ai sensi dell'art. 29-*nonies* alla del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010 (ex art. 10 del D. Lgs. n. 59/2005), il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del medesimo decreto.
21. Il gestore dell'impianto deve comunicare tempestivamente a Regione, Provincia ed ARPAV eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-*decies*, comma 3, lettera c) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (ex art. 11 del D. Lgs. n. 59/2005).
22. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Teolo (DPCM 14 novembre 1997).
23. In caso di chiusura dell'impianto in vigenza della presente autorizzazione tutti i rifiuti presenti presso l'impianto dovranno essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero, nonché procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.
24. Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (ex art. 11 del D. Lgs. n. 59/2005) l'ARPAV effettuerà nell'arco di durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale due controlli, di cui uno anche analitico.
25. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
26. Sono allegati al presente provvedimento:
  - 26.1. **Allegato A:** Elenco dei rifiuti conferibili secondo codice CER di cui al punto 8 del presente provvedimento.
  - 26.2. **Allegato B:** Planimetria generale dell'impianto, relativa al Layout ed ai Punti di emissione in Atmosfera.
  - 26.3. **Allegato C:** Fac-simile scheda di registrazione delle miscelazioni di cui al precedente punto 12.40.1.
27. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta Execo S.r.l., al Comune di Teolo (PD), alla Provincia di Padova, ad ARPAV-DAP Padova, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
28. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.



IL SEGRETARIO REGIONALE  
PER L'AMBIENTE  
Ing. Mariano Carraro

**FIRMATO**

Attesto che la presente copia, composta di n° 46 pagine e 18 fogli, è conforme all'originale conservato agli atti.

Venezia, 30 DIC 2011


+ 18 PAGINE / 9 FOGLI ALL. A  
+ 2 PAGINE / 1 FOGLIO ALL. B  
+ 2 PAGINE / 1 FOGLIO ALL. C

UNITÀ COMPLESSA TUTELA ATMOSFERA  
Il Funzionario  
Ing. Ubaldo De Bels

*Ubaldo De Bels*

Mod. B - copia





Impianto per lo stoccaggio e pretrattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Teolo (PD)

Ditta Execo S.r.l.

Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.  
- Punto 5.1 dell'Allegato VIII Parte II -

### ELENCO CODICI AUTORIZZATI

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO
01	Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
0101	Rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali
010101	Rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
010102	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
0103	Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
010304*	Sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
010305*	Altri sterili contenenti sostanze pericolose
010306	Sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305
010307*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
010308	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 030107
010309	Fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 030107
0104	Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
010407*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010409	Scarti di sabbia e argilla
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010411	Rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010412	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
0105	Fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione
010504	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
010505*	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
010506*	Fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
010507	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506
010508	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506
02	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
0201	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, acquacoltura, caccia e pesca
020101	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020102	Scarti di tessuti animali
020103	Scarti di tessuti vegetali
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

020107	Rifiuti della silvicoltura
020108*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
020109	Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 020108
020110	Rifiuti metallici
<b>0202</b>	<b>Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale</b>
020201	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
020202	Scarti di tessuti animali
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
<b>0203</b>	<b>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</b>
020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
020302	Rifiuti legati all'impiego di conservanti
020303	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020305	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
<b>0204</b>	<b>Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero</b>
020401	Terriccio residuo dalle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
020402	Carbonato di calcio fuori specifica
020403	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
<b>0205</b>	<b>Rifiuti dell'industria lattiero-casearia</b>
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
<b>0206</b>	<b>Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</b>
020601	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020602	Rifiuti legati all'impiego di conservanti
020603	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
<b>0207</b>	<b>Rifiuti della preparazione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</b>
020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
020703	Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020705	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
<b>03</b>	<b>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa cartone, pannelli e mobili</b>
<b>0301</b>	<b>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</b>
030101	Scarti di corteccia e sughero
030104*	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
<b>0302</b>	<b>Rifiuti dei trattamenti conservativi del legno</b>
030201*	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
030202*	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
030203*	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
030204*	Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
030205*	Altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
<b>0303</b>	<b>Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</b>
030301	Scarti di corteccia e legno
030302	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
030305	Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
030308	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
030309	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
030310	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica

030311	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310
<b>04</b>	<b>Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce nonche' dell'industria tessile</b>
<b>0401</b>	<b>Rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce</b>
040101	Carniccio e frammenti di calce
040102	Rifiuti di calcinazione
040103*	Bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
040104	Liquido di concia contenente cromo
040105	Liquido di concia non contenente cromo
040106	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
040107	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
040108	Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
040109	Rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura
<b>0402</b>	<b>Rifiuti dell'industria tessile</b>
040209	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040210	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. Grasso, cera)
040214*	Rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
040215	Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 040214
040216*	Tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
040217	Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 040216
040219*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
040220	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate
<b>05</b>	<b>Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone</b>
<b>0501</b>	<b>Rifiuti della raffinazione del petrolio</b>
050102*	Fanghi da processi di dissalazione
050103*	Morchie depositate sul fondo dei serbatoi
050104*	Fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
050105*	Perdite di olio
050106*	Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
050107*	Catrami acidi
050108*	Altri catrami
050109*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
050110	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109
050111*	Rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
050112*	Acidi contenenti oli
050113	Fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
050114	Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
050115*	Filtri di argilla esauriti
050116	Rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
050117	Bitumi
<b>0506</b>	<b>Rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone</b>
050601*	Catrami acidi
050603*	Altri catrami
050604	Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
<b>0507</b>	<b>Rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto del gas naturale</b>
050701*	Rifiuti contenenti mercurio
050702	Rifiuti contenenti zolfo
<b>06</b>	<b>Rifiuti dei processi chimici inorganici</b>
<b>0601</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi</b>
060101*	Acido solforico ed acido solforoso
060102*	Acido cloridrico
060103*	Acido fluoridrico
060104*	Acido fosforico e fosforoso

060105*	Acido nitrico e acido nitroso
060106*	Altri acidi
<b>0602</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi</b>
060201*	Idrossido di calcio
060203*	Idrossido di ammonio
060204*	Idrossido di sodio e di potassio
060205*	Altre basi
<b>0603</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici</b>
060311*	Sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
060313*	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
060314	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313
060315*	Ossidi metallici contenenti metalli pesanti
060316	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315
<b>0604</b>	<b>Rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 0603</b>
060403*	Rifiuti contenenti arsenico
060404*	Rifiuti contenenti mercurio
060405*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti
<b>0605</b>	<b>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>
060502*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
060503	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
<b>0606</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolfurazione</b>
060602*	Rifiuti contenenti solfuri pericolosi
060603	Rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 060602
<b>0607</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni</b>
060701*	Rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
060702*	Carbone attivato dalla produzione di cloro
060703*	Fanghi di solfato di bario, contenenti mercurio
060704*	Soluzioni ed acidi, ad es. Acido di contatto
<b>0608</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati</b>
060802*	Rifiuti contenenti clorosilano pericoloso
<b>0609</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso dei prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo</b>
060902	Scorie fosforose
060903*	Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
060904	Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 060903
<b>0610</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti</b>
061002*	Rifiuti contenenti sostanze pericolose
<b>0611</b>	<b>Rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti</b>
061101	Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di biossido di titanio
<b>0613</b>	<b>Rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti</b>
061301*	Prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
061302*	Carbone attivato esaurito (tranne 060702)
061303	Nerofumo
061304*	Rifiuti della lavorazione dell'amianto
061305*	Fuliggine
<b>07</b>	<b>Rifiuti dei processi chimici organici</b>
<b>0701</b>	<b>Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base</b>
070101*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070103*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070104*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070107*	Fondi e residui di reazione, alogenati
070108*	Altri fondi e residui di reazione

070109*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
070110*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070111*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070112	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111
<b>0702</b>	<b>Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</b>
070201*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070203*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070204*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070207*	Fondi e residui di reazione, alogenati
070208*	Altri fondi e residui di reazione
070209*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
070210*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070211*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070212	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211
070213	Rifiuti plastici
070214*	Rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
070215	Rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 070214
070216*	Rifiuti contenenti silicone pericoloso
070217	Rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 070216
<b>0703</b>	<b>Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 0611)</b>
070301*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070303*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070304*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070307*	Fondi e residui di reazione alogenati
070308*	Altri fondi e residui di reazione
070309*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
070310*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070311*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070312	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311
<b>0704</b>	<b>Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 020108 e 020109), agenti conservativi del legno (tranne 0302) ed altri biocidi organici</b>
070401*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070403*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070404*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070407*	Fondi e residui di reazione alogenati
070408*	Altri fondi e residui di reazione
070409*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
070410*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070411*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070412	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070411
070413*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
<b>0705</b>	<b>Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</b>
070501*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070503*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070504*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070507*	Fondi e residui di reazione, alogenati
070508*	Altri fondi e residui di reazione
070509*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
070510*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070511*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070512	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511
070513*	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
070514	Rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 070513
<b>0706</b>	<b>Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti</b>

	<b>e cosmetici</b>
070601*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070603*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070604*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070607*	Fondi e residui di reazione, alogenati
070608*	Altri fondi e residui di reazione
070609*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
070610*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070611*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070612	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611
<b>0707</b>	<b>Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti</b>
070701*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070703*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070704*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070707*	Fondi e residui di reazione, alogenati
070708*	Altri fondi e residui di reazione
070709*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
070710*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
070711*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
070712	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711
<b>08</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa</b>
<b>0801</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di pitture e vernici</b>
080111*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080112	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111
080113*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080114	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080113
080115*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080116	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080115
080117*	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080118	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117
080119*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080120	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119
080121*	Residui di vernici o di sverniciatori
<b>0802</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)</b>
080201	Polveri di scarto di rivestimenti
080202	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
080203	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
<b>0803</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</b>
080307	Fanghi acquosi contenenti inchiostro
080308	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
080312*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080313	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312
080314*	Fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
080315	Fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080314
080316*	Residui di soluzioni chimiche per incisione
080317*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317
080319*	Oli dispersi
<b>0804</b>	<b>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)</b>
080409*	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080410	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409
080411*	Fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080412	Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080411

080413*	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080414	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413
080415*	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080416	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415
080417*	Oli di resina
<b>0805</b>	<b>Rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08</b>
080501*	Isocianati di scarto
<b>09</b>	<b>Rifiuti dell'industria fotografica</b>
<b>0901</b>	<b>Rifiuti dell'industria fotografica</b>
090101*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
090102*	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
090103*	Soluzioni di sviluppo a base di solventi
090104*	Soluzioni fissative
090105*	Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
090106*	Rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
090107	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
090108	Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
090110	Macchine fotografiche monouso senza batterie
090112	Macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111
090111*	Macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160601, 160602 o 160603
090113*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 090106
<b>10</b>	<b>Rifiuti prodotti da processi termici</b>
<b>1001</b>	<b>Rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19)</b>
100101	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
100102	Ceneri leggere di carbone
100103	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato
100104*	Ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
100105	Rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
100107	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
100109*	Acido solforico
100113*	Ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
100114*	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
100115	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100114
100116*	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
100117	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116
100118*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100119	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100107 e 100118
100120*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
100121	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120
100122*	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
100123	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122
100124	Sabbie di reattori a letto fluidizzato
100125	Rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
100126	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
<b>1002</b>	<b>Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio</b>
100201	Rifiuti del trattamento delle scorie
100202	Scorie non trattate
100207*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
100208	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207
100210	Scaglie di laminazione
100211*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
100212	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100211
100213*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
100214	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213



100215	Altri fanghi e residui di filtrazione
<b>1003</b>	<b>Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio</b>
100302	Frammenti di anodi
100304*	Scorie della produzione primaria
100305	Rifiuti di allumina
100308*	Scorie saline della produzione secondaria
100309*	Scorie nere della produzione secondaria
100315*	Schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
100316	Schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315
100317*	Rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
100318	Rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 100317
100319*	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
100320	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100319
100321*	Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
100322	Altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 100321
100323*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
100324	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100323
100325*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
100326	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100325
100327*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
100328	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100327
100329*	Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
100330	Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 100329
<b>1004</b>	<b>Rifiuti della metallurgia termica del piombo</b>
100401*	Scorie della produzione primaria e secondaria
100402*	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
100403*	Arsenato di calcio
100404*	Polveri dei gas di combustione
100405*	Altre polveri e particolato
100406*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
100407*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi
100409*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
100410	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100409
<b>1005</b>	<b>Rifiuti della metallurgia termica dello zinco</b>
100501	Scorie della produzione primaria e secondaria
100503*	Polveri dei gas di combustione
100504	Altre polveri e particolato
100505*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi
100506*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100508*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
100509	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100508
100510*	Scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
100511	Scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100510
<b>1006</b>	<b>Rifiuti della metallurgia termica del rame</b>
100601	Scorie della produzione primaria e secondaria
100602	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
100603*	Polveri dei gas di combustione
100604	Altre polveri e particolato
100606*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
100607*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100609*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
100610	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100609
<b>1007</b>	<b>Rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino</b>
100701	Scorie della produzione primaria e secondaria

100702	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
100703	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
100704	Altre polveri e particolato
100705	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100707*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
100708	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100707
<b>1008</b>	<b>Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi</b>
100804	Polveri e particolato
100808*	Scorie salate della produzione primaria e secondaria
100809	Altre scorie
100810*	Impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
100811	Impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100810
100812*	Rifiuti contenenti catrame dalla produzione degli anodi
100813	Rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 100812
100814	Frammenti di anodi
100815*	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
100817*	Fanghi residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100816	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 100815
100818	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100817
100819*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
100820	Rifiuti prodotti dalle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100819
<b>1009</b>	<b>Rifiuti della fusione di materiali ferrosi</b>
100903	Scorie di fusione
100905*	Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
100906	Forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905
100907*	Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
100908	Forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907
100909*	Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
100910	Polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 100909
100911*	Altri particolati contenenti sostanze pericolose
100912	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 100911
100913*	Rifiuti di leganti contenenti sostanze pericolose
100914	Rifiuti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 100913
100915*	Scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
100916	Scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 100915
<b>1010</b>	<b>Rifiuti della fusione di materiali non ferrosi</b>
101003	Scorie di fusione
101005*	Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
101006	Forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005
101007*	Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
101008	Forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007
101009*	Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
101010	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 101009
101011*	Altri particolati contenenti sostanze pericolose
101012	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 101011
101013*	Rifiuti di leganti contenenti sostanze pericolose
101014	Rifiuti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 101013
101015*	Scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
101016	Scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 101015
<b>1011</b>	<b>Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro</b>
101103	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
101105	Polveri e particolato

101109*	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
101110	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 101109
101111*	Rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. Da tubi a raggi catodici)
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
101113*	Lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
101114	Lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 101113
101115*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
101116	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101115
101117*	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
101118	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101117
101119*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
101120	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 101119
<b>1012</b>	<b>Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione</b>
101201	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
101203	Polveri e particolato
101205	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
101206	Stampi di scarto
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
101209*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
101211*	Rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
101210	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101209
101212	Rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 101211
101213	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
<b>1013</b>	<b>Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce, gesso e manufatti di tali materiali</b>
101301	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
101304	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
101306	Polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 101312 e 101313)
101307	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
101309*	Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
101310	Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 101309
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
101312*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
101313	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101312
101314	Rifiuti e fanghi di cemento
<b>1014</b>	<b>Rifiuti prodotti dai forni crematori</b>
101401*	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
<b>11</b>	<b>Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa</b>
<b>1101</b>	<b>Rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decappaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)</b>
110105*	Acidi di decappaggio
110106*	Acidi non specificati altrimenti
110107*	Basi di decappaggio
110108*	Fanghi di fosfatazione
110109*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
110110	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109
110111*	Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose
110112	Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 110111
110113*	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
110114	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113
110115*	Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
110116*	Resine a scambio ionico saturate o esaurite
110198*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

1102	<b>Rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi</b>
110202*	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)
110203	Rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
110205*	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose
110206	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205
110207*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
1103	<b>Rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento</b>
110301*	Rifiuti contenenti cianuro
110302*	Altri rifiuti
1105	<b>Rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo</b>
110501	Zinco solido
110502	Ceneri di zinco
110503*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
110504*	Fondente esaurito
12	<b>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</b>
1201	<b>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</b>
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici
120106*	Oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
120107*	Oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
120108*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
120109*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
120110*	Oli sintetici per macchinari
120112*	Cere e grassi esauriti
120113	Rifiuti di saldatura
120114*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
120115	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114
120116*	Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116
120118*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
120119*	Oli per macchinari, facilmente biodegradabili
120120*	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
1203	<b>Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)</b>
120301*	Soluzioni acquose di lavaggio
120302*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
13	<b>Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)</b>
1301	<b>Scarti di oli per circuiti idraulici</b>
130101*	Oli per circuiti idraulici contenenti PCB
130104*	Emulsioni clorurate
130105*	Emulsioni non clorurate
130109*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
130110*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
130111*	Oli sintetici per circuiti idraulici
130112*	Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
130113*	Altri oli per circuiti idraulici
1302	<b>Scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti</b>
130204*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile

130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
1303	<b>Oli isolanti e termoconduttori di scarto</b>
130301*	Oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB
130306*	Oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 130301
130307*	Oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
130308*	Oli sintetici isolanti e termoconduttori
130309*	Oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili
130310*	Altri oli isolanti e termoconduttori
1304	<b>Oli di sentina</b>
130401*	Oli di sentina della navigazione interna
130402*	Oli di sentina delle fognature dei moli
130403*	Altri oli di sentina della navigazione
1305	<b>Prodotti di separazione olio/acqua</b>
130501*	Rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
130502*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
130503*	Fanghi da collettori
130506*	Oli prodotti dalla separazione olio acqua
130507*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
130508*	Miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua
1307	<b>Rifiuti di carburanti liquidi</b>
130701*	Olio combustibile e carburante diesel
130702*	Petrolio
130703*	Altri carburanti (comprese le miscele)
1308	<b>Rifiuti di oli non specificati altrimenti</b>
130801*	Fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione
130802*	Altre emulsioni
14	<b>Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)</b>
1406	<b>Solventi organici, refrigeranti, e propellenti di schiuma/aerosol di scarto</b>
140601*	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC
140602*	Altri solventi e miscele di solventi, alogenati
140603*	Altri solventi e miscele di solventi
140604*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
140605*	Fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
15	<b>Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</b>
1501	<b>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</b>
150101	Imballaggi in carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150105	Imballaggi in materiali compositi
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
150109	Imballaggi in materia tessile
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150111*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad es. Amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
1502	<b>Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</b>
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
16	<b>Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco</b>
1601	<b>Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608)</b>

160103	Pneumatici fuori uso
160107*	Filtri dell'olio
160108*	Componenti contenenti mercurio
160109*	Componenti contenenti PCB
160111*	Pastiglie per freni, contenenti amianto
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
160113*	Liquidi per freni
160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160116	Serbatoi per gas liquido
160117	Metalli ferrosi
160118	Metalli non ferrosi
160119	Plastica
160120	Vetro
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
160122	Componenti non specificati altrimenti
<b>1602</b>	<b>Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</b>
160209*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB
160210*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209
160211*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
160212*	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
<b>1603</b>	<b>Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</b>
160303*	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
160304	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
160305*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
<b>1605</b>	<b>Gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto</b>
160504*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
160505	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504
160506*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
160507*	Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160508*	Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
160509	Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508
<b>1606</b>	<b>Batterie ed accumulatori</b>
160601*	Batterie al piombo
160602*	Batterie al nichel-cadmio
160603*	Batterie contenenti mercurio
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)
160605	Altre batterie ed accumulatori
160606*	Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
<b>1607</b>	<b>Rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)</b>
160708*	Rifiuti contenenti olio
160709*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
<b>1608</b>	<b>Catalizzatori esauriti</b>
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)
160802*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
160804	Catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 160807)
160805*	Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
160806*	Liquidi esauriti usati come catalizzatori

160807*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
1609	<b>Sostanze ossidanti</b>
160901*	Permanganati, ad esempio permanganato di potassio
160902*	Cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
160903*	Perossidi, ad esempio perossido di idrogeno
160904*	Sostanze ossidanti non specificate altrimenti
1610	<b>Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito</b>
161001*	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose
161002	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001
161003*	Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
161004	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 161003
1611	<b>Scarti di rivestimenti e materiali refrattari</b>
161101*	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
161102	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101
161103*	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103
161105*	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105
17	<b>Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)</b>
1701	<b>Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</b>
170101	Cemento
170102	Mattoni
170103	Mattonelle e ceramica
170106*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
1702	<b>Legno, vetro e plastica</b>
170201	Legno
170202	Vetro
170203	Plastica
170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
1703	<b>Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame</b>
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170303*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
1704	<b>Metalli (incluse le loro leghe)</b>
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170403	Piombo
170404	Zinco
170405	Ferro e acciaio
170406	Stagno
170407	Metalli misti
170409*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
170410*	Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
1705	<b>Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio</b>
170503*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
170505*	Fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose
170506	Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505
170507*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose


170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
<b>1706</b>	<b>Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto</b>
170601*	Materiali isolanti contenenti amianto
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
170604	Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
170605*	Materiali da costruzione contenenti amianto
<b>1708</b>	<b>Materiali da costruzione a base di gesso</b>
170801*	Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*
<b>1709</b>	<b>Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</b>
170901*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti mercurio
170902*	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
170903*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (comprese i rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
<b>18</b>	<b>Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)</b>
<b>1801</b>	<b>Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani</b>
180106*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180107	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106
180108*	Medicinali citotossici e citostatici
180109	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108
180110*	Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
<b>1802</b>	<b>Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali</b>
180205*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
180206	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205
180207*	Medicinali citotossici e citostatici
180208	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207
<b>19</b>	<b>Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</b>
<b>1901</b>	<b>Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti</b>
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
190105*	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
190106*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi ed altri rifiuti liquidi acquosi
190107*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
190110*	Carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
190111*	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
190113*	Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
190114	Ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113
190115*	Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
190116	Polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 190115
190117*	Rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117
190119	Sabbie di reattori a letto fluidizzato
<b>1902</b>	<b>Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)</b>
190203	Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
190204*	Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
190205*	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici contenenti sostanze pericolose
190206	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 190205
190207*	Oli e concentrati prodotti da processi di separazione
190208*	Rifiuti combustibili liquidi contenenti sostanze pericolose
190209*	Rifiuti combustibili solidi contenenti sostanze pericolose
190210	Rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 190208 e 190209




190211*	Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
1903	<b>Rifiuti stabilizzati/solidificati</b>
190304*	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
190305	Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304
190306*	Rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
190307	Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306
1904	<b>Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione</b>
190401	Rifiuti vetrificati
190402*	Ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
190403*	Fase solida non vetrificata
190404	Rifiuti liquidi acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati
1905	<b>Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi</b>
190501	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
190502	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
1906	<b>Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti</b>
190603	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
190605	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
1907	<b>Percolato di discarica</b>
190702*	Percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
190703	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702
1908	<b>Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</b>
190801	Vaglio
190802	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
190806*	Resine di scambio ionico saturate o esaurite
190807*	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
190808*	Rifiuti prodotti da sistemi a membrana contenenti sostanze pericolose
190809	Miscela di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
190810*	Miscela di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua diverse da quelle di cui alla voce 190809
190811*	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
190812	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811
190813*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
1909	<b>Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</b>
190901	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
190902	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
190903	Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
190904	Carbone attivo esaurito
190905	Resine a scambio ionico saturate o esaurite
190906	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
1910	<b>Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione rifiuti contenenti metallo</b>
191001	Rifiuti di ferro e acciaio
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi
191003*	Fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
191004	Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003
191005*	Altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
191006	Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005
191106	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105
1911	<b>Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio</b>
191101*	Filtri di argilla esauriti
191102*	Catrami acidi
191103*	Rifiuti liquidi acquosi
191104*	Rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
191105*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

191107*	Rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi
<b>1912</b>	<b>Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio, selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</b>
191201	Carta e cartone
191202	Metalli ferrosi
191203	Metalli non ferrosi
191204	Plastica e gomma
191205	Vetro
191206*	Legno contenente sostanze pericolose
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191208	Prodotti tessili
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)
191210	Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
191211*	Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
<b>1913</b>	<b>Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda</b>
191301*	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
191302	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
191303*	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
191304	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191303
191305*	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
191306	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191305
191307*	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
191308	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 191307
<b>20</b>	<b>Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni (inclusi i rifiuti della raccolta differenziata</b>
<b>2001</b>	<b>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501)</b>
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200110	Abbigliamento
200111	Prodotti tessili
200113*	Solventi
200114*	Acidi
200115*	Sostanze alcaline
200117*	Prodotti fotochimici
200119*	Pesticidi
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti cloro fluorocarburi
200125	Oli e grassi commestibili
200126*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125
200127*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
200128	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127
200129*	Detergenti contenenti sostanze pericolose
200130	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129
200131*	Medicinali citotossici e citostatici
200132	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131
200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
200134	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135
200137*	Legno, contenente sostanze pericolose

200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200139	Plastica
200140	Metallo
200141	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
2003	Altri rifiuti urbani
200302	Rifiuti di mercati
200303	Residui della pulizia stradale
200307	Rifiuti ingombranti





## LEGGENDA

AREA PREACCETTAZIONE

AREA EMERGENZE

REPARTO 1      STOCCAGGIO LIQUIDI NON INFIAMMABILI

REPARTO 2      LAVORAZIONI E STOCCAGGIO RIFIUTI LAVORABILI

REPARTO 3A      STOCCAGGIO

REPARTO 3B      STOCCAGGIO RIFIUTI LIQUIDI ED INFIAMMABILI

REPARTO 4      STOCCAGGIO

TETTOIE      STOCCAGGIO RIFIUTI NON PERICOLOSI

AREA ESTERNA      STOCCAGGIO RIFIUTI AUTOPRODOTTI

STOCCAGGIO FUNZIONALE AL TRASPORTO



SEZIONE A - ACCETTAZIONE CAMPIONE ED ESECUZIONE PROVE (DA COMPIRE A CURA DEL LABORATORIO - ) :

N° PROVA: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ N. CAMPIONI \_\_\_\_\_ DATA E ORA ACCETTAZIONE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

Reazioni osservate nei \_\_\_\_\_ (specificare) \_\_\_\_\_ minuti successivi all'omogeneizzazione dei vari componenti

NULLA	RISCALDAMENTO	EBOLLIZIONE	EFFERVESCENZA	SVILUPPO FUMI	NOTE:
					_____
					_____

Variazioni di temperatura in °C osservate dall'inizio dell'omogeneizzazione (T iniziale = \_\_\_\_\_ °C):

Immediata	Dopo 15 min	Dopo 30 min	Dopo 45 min	Dopo 60 min	Dopo 75 min	Dopo 90 min	Dopo ... min	Dopo ... min

**RISULTATI**

**MISCIBILITA' tra materiali di cui alla lista allegata**

- Non si verificano reazioni \_\_\_\_\_
- Evitare la miscelazione con \_\_\_\_\_ che può provocare reazione di \_\_\_\_\_
- Evitare la miscelazione con \_\_\_\_\_ che può provocare reazione di \_\_\_\_\_

NOTE \_\_\_\_\_

DATA E ORA FINE PROVE \_\_\_\_\_

IL TECNICO VERIFICATORE \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE (PER RICEVUTA) \_\_\_\_\_

